

Codice DB1409

D.D. 16 maggio 2012, n. 1245

Autorizzazione idraulica N (n727) - DGR n 25-7148 del 22/10/2007 3 atto integrativo APQ Difesa del Suolo. "Sistemazione movimenti franosi in comune di Netro" _Perizia di Variante 3: Int.1 Vasca di accumulo rio Camponeto e interv. Vari nei rii Camponeto e Lansieto nel Comune di Netro (BI). Richiedente: comune di Netro.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il comune di Netro a mantenere le opere realizzate e ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. per quanto riguarda l'int. n. 1, preso atto da visita di sopralluogo che l'intervento risulta quasi ultimato, si evidenzia quanto segue:
 - i) vista la discreta presenza di acqua affiorante tra i giunti nonché al piede della scogliera realizzata, visto il manifestarsi di un nuovo movimento franoso in corso dei lavori, si consiglia di eseguire una serie di dreni suborizzontali, almeno nel corpo frana, così come sono indicati nella planimetria a pag. 3 della Relazione Geologica, ma non presenti negli elaborati grafici della Perizia di variante n. 3;
 - ii) vista la presenza di un fenomeno di sifonamento/aggiramento in atto in sponda destra della soglia con gaveta centrale realizzata (Elab. 01 Periz. Di Var. n. 3) si richiede di occludere opportunamente l'attuale percorso;
 - iii) vista la presenza di alcune piante distese e di altre divelte, in alveo e sulla sponda, questa dovranno essere asportate;
 - iv) visto che rispetto al progetto approvato in conferenza dei servizi il 16/06/2009, è stato stralciato il tratto di 35 m di terre armate in sponda destra (da sezioni presenti nell'elaborato 27 del progetto esecutivo maggio 2009 la quota di estradosso delle terre armate stralciate risulta essere superiore a quella di sinistra), peraltro senza adeguata motivazione, visto la presenza di piccoli dissesti presenti sul nuovo versante riprofilato, si pone l'attenzione su tale conseguenza e si richiede di rivalutare, la realizzazione delle terre armate, almeno per il tratto stralciato;
 - v) rispetto al progetto approvato in conferenza dei servizi il 16/06/2009, sono state apportate alcune modifiche: demolizione e ricostruzione tratto di scogliera, stralcio di tratto di scogliera, stralcio di terra armata (punto precedente), stralcio del rivestimento di fondo in massi non cementati, di cui una parte è stata inserita nella perizia di variante n. 3, stralcio dei rivestimenti in pietra in tutte le opere trasversali, sia interno e sia esterno, si richiede di dettagliare e di motivare tali modifiche;
 - vi) si richiede la conferma dell'eseguito rispetto a quanto indicato nell'elaborato 35 del progetto esecutivo maggio 2009 (terra armata);
 - vii) si richiede di aggiornare il profilo longitudinale (elaborato 27 del progetto esecutivo maggio 2009);
 - viii) ricordato quanto indicato nell'elaborato 30 del progetto esecutivo approvato datato maggio 2009, per quanto riguarda la posa dei tubolari in acciaio inox nella briglia a finestra, visto che dovrà essere eseguito un ulteriore getto in calcestruzzo armato, particolare cura dovrà essere posta alla

sovrapposizione dell'armatura di richiamo, realizzando anche nuovi ancoraggi, preso atto che in destra non ci sono richiami dell'armatura orizzontale;

ix) in merito al singolo rivestimento lapideo in sommità di ogni opera trasversale in calcestruzzo armato si ricorda che tale rivestimento era presente nel progetto esecutivo approvato datato maggio 2009 e che nella D.D. n. 3401/DB14.09 del 23/12/2011 relativa alla perizia di variante n. 2 si evidenziava: “.....visto quanto riportato nella “Relazione Tecnico-Descrittiva” a pag. 6, si ricorda di ottemperare a quanto prescritto e verbalizzato durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 16/06/2009; in particolare si richiama l'attenzione sulla tenuta dei rivestimenti lapidei con la struttura in calcestruzzo armato”;

x) onde evitare ulteriori fenomeni di sifonamento/aggiramento, si prescrive di intasare ulteriormente i giunti in sponda destra ed in sponda sinistra, a monte ed a valle di ogni opera trasversale;

xi) per quanto riguarda la briglia a pettine, visto lo stralcio del rivestimento in pietrame, sopra evidenziato, ricordato quanto indicato nell'elaborato 28 del progetto esecutivo approvato datato maggio 2009, si richiede di proteggere almeno tutti gli spigoli mediante profilati in acciaio inox;

3. per quanto riguarda lo stralcio degli interventi n. 2 - 9 - 5, preso atto di quanto dichiarato nella Relazione Tecnico-Descrittiva, considerato che il comune di Netro nulla ha comunicato nel merito, sentito la Comunità Montana Valle Elvo, dalla quale si è appreso che i lavori da loro eseguiti, non hanno interessato il rio Lansieto e non sono consistiti in lavori di ricalibratura, tutto ciò considerato e non ritenendo esaustive le risposte a quanto prescritto nella D.D. n. 3401/DB14.09 del 23/12/2011, si rinnovano tali prescrizioni:

a) in merito allo stralcio dell'int. 2 “Adeguamento tratto rio Camponeto tramite interventi di pulizia e riprofilatura dell'alveo” e in merito allo stralcio dell'int. 9 “Adeguamento tratto rio Lansieto tramite interventi di pulizia e riprofilatura dell'alveo” il Comune dovrà comunicare la nuova tempistica della realizzazione di tali interventi;

b) in merito allo stralcio dell'int. 5 “Pulizia e taglio piante in alveo e lungo le sponde il Comune dovrà comunicare la nuova tempistica della realizzazione di tali interventi;

4. a seguito di opportuno sopralluogo eseguito in data 09/05/2012 si è riscontrata la presenza di folta vegetazione nei tratti del rio Lansieto e in parte anche nel rio Camponeto in prossimità di attraversamenti viari, pertanto si evidenzia quanto indicato al punto precedente;

5. per quanto riguarda l'int. n. 4, preso atto di quanto indicato negli elaborati e del fatto che gli interventi sono stati stralciati dalla Perizia di variante n. 2 ed inseriti nella Perizia di variante n. 3, si evidenzia un'incongruenza tra quanto indicato nella relazione in merito al fatto di non proseguire l'intervento verso monte e quanto rappresentato nell'elaborato grafico della perizia di variante n. 3, dove invece è indicato il prosieguo, così come previsto nella Perizia di Variante n. 2; pertanto non sapendo se trattasi di mero errore grafico, si rinnova la prescrizione contenuta nella D.D. n. 3401/DB14.09 del 23/12/2011: “venga ulteriormente valutata la necessità di realizzare il taglione e il prolungamento della platea, a monte dell'attraversamento, visto le attuali condizioni di stabilità del fondo alveo”;

6. per quanto riguarda l'int. n. 6-7 preso atto di quanto indicato negli elaborati e del fatto che il taglione di valle da realizzare è stato stralcio dalla Perizia di variante n. 2 ed inserito nella Perizia di variante n. 3, preso atto che la velocità media rimane pressochè invariata ma constatato un aumento delle velocità nel tratto di valle, si ribadisce di verificare l'invarianza delle velocità anche in tale tratto a seguito degli interventi proposti nella perizia di variante n. 3; si prescrive inoltre di realizzare il corazzamento del fondo alveo mediante massi scarto cava di dimensione non inferiore ad 1 m^3 e che lo stesso abbia un andamento trasversale “a corda molle” al fine di evitare divagazioni e quindi erosioni di sponda;

7. per quanto riguarda l'int. n. 8, preso atto di quanto indicato a pagina 10 della Relazione Tecnica-Illustrativa della Perizia di variante n. 3, si specifica che il grosso trovante che dovrà essere parzialmente demolito, è ubicato in alveo in fregio alla sponda sinistra e non in sponda destra come

descritto; inoltre si rinnova la prescrizione contenuta nella D.D. n. 3401/DB14.09 del 23/12/2011: “constatato che la berma di fondazione risulta ridotta rispetto al progetto se ne richiede la relativa verifica; anche in relazione a ciò dovranno essere opportunamente occlusi mediante l'utilizzo di scapoli di cava i giunti nel corazzamento di valle che risultano dilavati” specificando che è relativa a tutti i nuovi tratti di scogliera realizzati, in sponda destra ed in sponda sinistra, a monte ed a valle dell'attraversamento, come si può dedurre dagli elaborati grafici prodotti nella perizia di variante n. 2;

8. per quanto riguarda l'int. n. 10, preso atto di quanto dichiarato in D.G.C. in premessa richiamato, visto che non sono state ritenute esaustive le risposte a quanto prescritto nella D.D. n. 3111/DB14.09 del 1/12/2011, in quanto nella perizia di variante n. 3 non risulta nessun elaborato grafico, si rinnovano tali prescrizioni:

- I. preso atto delle dichiarazioni del professionista incaricato “...l'abbassamento del fondo alveo è compatibile con l'assetto del rio, data l'elevata pendenza dell'alveo nel tratto a valle”, preso atto comunque dell'incremento delle velocità limitatamente ad un tratto, constatato la presenza di un salto presente a fine platea e non rappresentato nel profilo longitudinale, constatato che la berma di fondazione delle scogliere, rispetto al progetto approvato (pari a 1,5m) è stata ridotta ad 1m e che la platea in massi ciclopici disposti alla rinfusa è stata realizzata in massi intasati di calcestruzzo, si prescrive di valutare comunque l'opportunità di colmare l'attuale salto con massi di grossa pezzatura;
 - II. visto la presenza nella platea di alcuni giunti dilavati, si richiede il ripristino del giunto stesso, mediante l'utilizzo di calcestruzzo;
 - III. la non perfetta corrispondenza planimetrica, della scogliera realizzata in sponda sinistra a monte del ponte e quanto indicato in planimetria, richiede un aggiornamento degli elaborati grafici;
9. per quanto riguarda lo stralcio dell'intervento n. 11, preso atto di quanto dichiarato nella Relazione Tecnico-Descrittiva, considerato che il comune di Netro nulla ha comunicato nel merito, sentito la Comunità Montana Valle Elvo, dalla quale si è appreso che i lavori da loro eseguiti, non hanno interessato il rio Lansieto e non sono consistiti in lavori di ricalibratura, tutto ciò considerato e non ritenendo esaustive le risposte a quanto prescritto nella D.D. n. 3401/DB14.09 del 23/12/2011, si rinnovano tali prescrizioni:
- A. visto quanto indicato nella “Relazione Tecnico-Descrittiva” a pag. 9, “Si prevede di intervenire con massi cementati con funzione di sottomurazione per frenare un processo erosivo che si è innescato sotto il muro in destra”, si chiede di dettagliare tale intervento anche con documentazione grafica e di realizzare almeno una soglia a corda molle;
 - B. non si autorizza l'utilizzo di massi reperiti in alveo;
 - C. per quanto riguarda la rimanente parte dell'intervento stralciato il Comune dovrà comunicare la nuova tempistica della realizzazione di tale lavoro;
- inoltre si ricordano alcuni stralci delle prescrizioni n. 5 e n. 6 contenute nella D.D. n. 3111/DB14.09 del 1/12/2011: “.....eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie.....” e “il soggetto titolare dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque”;
10. per quanto riguarda l'int. n. 12, preso atto di quanto dichiarato in D.G.C. in premessa richiamato, visto che non sono state ritenute esaustive le risposte a quanto prescritto nella D.D. n. 3401/DB14.09 del 23/12/2011, in quanto nella perizia di variante n. 3 non risulta nessun elaborato grafico, si rinnova tale prescrizione: “in merito all'int. 12 si ricorda quanto discusso e verbalizzato durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 16/06/2009, evidenziando che un'ulteriore possibile scalzamento dell'estremità di valle del corazzamento potrebbe destabilizzare le opere

realizzate; pertanto occorrerà realizzare delle opere idonee a maggiormente garantire la stabilità del fondo alveo”;

11. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

12. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

13. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

14. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

15. l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;

16. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

17. il Committente dell’opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

18. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

19. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d’ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

20. questo Settore di riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

21. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Scifo